



Città di Monopoli

Area Organizzativa Tecnica III - Lavori Pubblici e Manutenzione

Tel. 080 41 40 441 - Fax. 080 41 40 437
Email: lavoripubblici@comune.monopoli.ba.it

PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 2, LETT.B E COMMA 3 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI "RECUPERO IMMOBILE COMUNALE EX CINEMA RADAR ED ANNESSO EX HOTEL SAVOIA" – APPALTO INTEGRATO [CIG 5310139154].

CHIARIMENTI SIGNIFICATIVI FORNITI A SEGUITO DI QUESITI PERVENUTI

QUESITO n.1

Si chiede se è consentito inserire nella "Busta 2" contenente l'Offerta Tecnica, oltre alla relazione di n.30 facciate f.to A4, altri allegati, nello specifico: schede tecniche, relazioni di calcolo, elaborati grafici, etc... Si richiede altresì se sono prescritti per questi eventuali allegati, formati specifici.

RISPOSTA n.1

Il disciplinare di gara definisce dettagliatamente le modalità di formulazione dell'offerta tecnica mediante le "Linee Guida per la redazione dell'offerta tecnica", esplicitate al paragrafo I, pagg. 18-19. Come quivi espressamente previsto, il limite (meramente orientativo) di 30 facciate in formato A4 previsto per la relazione, non ricomprende e quindi non riguarda l'eventuale possibile allegazione alla stessa di schede tecniche ed elaborati scrittografici progettuali. Pertanto al quesito posto si deve dare risposta affermativa, precisando che non sono prescritti formati specifici per gli eventuali allegati.

§ § §

QUESITO n.2

In riferimento alla procedura aperta per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di "Recupero immobile comunale ex Cinema Radar ed annesso ex Hotel Savoia", con la presente per avere chiarimenti riguardo il seguente punto del disciplinare di gara (pag. 4, punto 2.II): *"Il. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di 2 (due) servizi di progettazione esecutiva (c.d. "servizi di punta") relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento".*

Il chiarimento riguarda in particolare laddove si fa' riferimento alle tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, con questo s'intende che il progettista singolo o in RTP deve/devono aver svolto servizi di progettazione esecutiva relativa ad immobili con destinazione



d'uso a teatro, cinema e/o hotel? Nel caso affermativo tale requisito, in presenza di un RTP tra professionisti, deve essere posseduto da ogni singola figura facente parte del raggruppamento?

RISPOSTA n.2

La logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati (progettazioni esecutive relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare) e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (progettazioni esecutive relativa ad immobili con destinazione d'uso a teatro, cinema e/o hotel). Tanto in virtù del pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, decisione 15.10.2010 n.7525, e Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n.2464, secondo cui *"la disposizione, nonostante la sua complessa e non chiara formulazione, non chiede affatto che i due servizi richiesti - chiamati 'servizi di punta'- debbano necessariamente comprendere, ciascuno, tutte le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara, cioè, in definitiva, debbano essere due servizi identici a quelli da affidare (...) l'obiettivo ...[della norma è quello]... di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano svolto almeno due servizi, della entità da esso stabilita, per ogni tipo di lavoro -es. opere edili, ambientali, di illuminazione ecc.- di cui si compone il servizio da affidare"*). Pertanto è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato incarichi di progettazione esecutiva in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati nel bando, senza alcuna "dilatazione" del concetto di "analogia" fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto dell'appalto stesso. Al quesito deve pertanto darsi risposta negativa, poiché l'analogia è riferibile unicamente alle classi ed alle categorie della progettazione e non anche alla destinazione d'uso identica a quella di specie.

§ § §

QUESITO n.3

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto, con la presente siamo a richiederVi chiarimenti riguardo il subappalto (in quali percentuali sono subappaltabili le categorie OG11 e OS21) e se è possibile partecipare alla gara con la categoria prevalente OG2 di importo tale da coprire anche le categorie scorporabili OG11 e OS21.

RISPOSTA n.3

Secondo quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, le categorie scorporabili OG11 e OS21, poiché aventi entrambe importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma 3 del DPR n.207/2010 ed essendo entrambe ricomprese nell'elencazione di cui all'art.107, comma 2, del medesimo Regolamento, sono subappaltabili ciascuna nei limiti del 30%. Ne consegue che, essendo categorie a qualificazione obbligatoria per espressa previsione dell'Allegato A al Regolamento, le lavorazioni delle stesse non possono essere eseguite da imprese prive delle relative qualificazioni. Ciò premesso, si deve altresì evidenziare che l'Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, con pronuncia 26 giugno 2013, n. 3014, ha disposto l'annullamento, tra l'altro, degli articoli del Regolamento 109, comma 2, (alla luce



di quanto previsto dal citato allegato A e, in particolare, dalla tabella sintetica della categoria) e 107, comma 2, nella parte in cui tali previsioni limitano in modo discriminatorio la qualificazione e la capacità operativa delle imprese generali a favore delle imprese speciali, in conseguenza dell'obbligo di subappaltare o di rendere a qualificazione obbligatoria (con necessità di creare una ATI verticale) una serie numerosa di lavori, diversi da quelli connotati da spiccata complessità tecnica, in violazione della disciplina comunitaria che, in tema di qualificazione e di capacità tecnica, si limita, invece, a fare riferimento ai lavori analoghi svolti negli ultimi cinque anni, con conseguente compressione della libertà di organizzazione. L'annullamento delle richiamate norme regolamentari, tuttavia, sarà efficace solo dopo l'adozione di un Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero delle Infrastrutture, conforme al parere reso dal Consiglio di Stato (avente carattere vincolante per l'Amministrazione). Fino a che ciò non avvenga ed in attesa di disposizioni interpretative che chiariscano le modalità operative da seguire nella fase transitoria, le disposizioni regolamentari di cui innanzi si debbono considerare come pienamente vigenti, con conseguente impossibilità, relativamente alla gara che ci occupa, di partecipare con una qualificazione SOA per l'intero importo contrattuale nella sola categoria prevalente OG2, in assenza delle relative qualificazioni per le corrispondenti classifiche anche nelle categorie scorporabili OG11 e OS21. Ad ogni buon conto, non appena nota, questa Stazione Appaltante darà tempestiva comunicazione sul sito web comunale della intervenuta pubblicazione del prefato Decreto Presidenziale.

§ § §

QUESITO n.4

Con riferimento alla lettera g), pag. 17 del disciplinare di gara, si chiede se possa essere considerato giusto l'inserimento del "giovane professionista" non in possesso dei requisiti minimi per la partecipazione ma facente parte di studio tecnico mandatario del RTP e come, in caso affermativo, lo stesso si debba conteggiare nel numero medio annuo del personale tecnico.

RISPOSTA n.4

La presenza del "giovane professionista" può essere ossequiata anche nel caso in cui lo stesso, ancorché individualmente privo dei requisiti minimi per la partecipazione al RTP, faccia parte di uno Studio Tecnico, mandatario del RTP, in possesso -questo sì- dei requisiti minimi. Il suddetto "giovane professionista", qualora ricorra l'ipotesi, può altresì essere conteggiato nel numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.253 comma 15 bis del D.Lgs. n.163/06 e Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12.11.2009 n.4649, secondo quanto all'uopo precisato al paragrafo 2.III, pag. 5/25 del disciplinare di gara.

§ § §

QUESITO n.5

La lettera g), pag. 18 del disciplinare di gara, prevede: "non è richiesta alcuna limitazione sulla percentuale di possesso dei requisiti ex art. 261 comma 7 DPR 207/2010..."; di seguito viene



precisato che "la mandataria (..) potrà partecipare alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito";

- Si chiede se ci sia e quale sia il limite massimo stabilito nel caso di RTP (è il limite del 60% stabilito dal dall'art.261, comma 7, DPR 207/2010?).
- Lo stesso comma recita che "...ai mandanti non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti"; si chiede se viene confermata tale disposizione.

RISPOSTA n.5

Si conferma che non è richiesta in capo alla mandataria alcuna limitazione massima sulla percentuale di possesso dei requisiti ex art. 261 comma 7 DPR 207/2010. Non vi è pertanto alcun obbligo per la mandataria di partecipare al RTP fino al massimo del 60% dei requisiti. Il limite è unicamente quello relativo alla quota percentuale di partecipazione al RTP stabilita discrezionalmente dal raggruppamento in aderenza con le previsioni della legge e con il bando di gara. Si conferma che ai mandanti non è richiesta alcuna percentuale minima di possesso dei requisiti.

§ § §

QUESITO n.6

La lettera g), pag. 18 del disciplinare di gara prevede che la mandataria del RTP debba avere i requisiti in misura superiore rispetto a ciascuno dei mandanti;

- Si chiede se tale requisito debba intendersi in senso globale se cioè è sufficiente che la quota di partecipazione della mandataria debba essere superiore alle mandanti o se la "superiorità" del requisito debba valere su ogni requisito chiesto nel bando di gara: es. mandataria con requisiti superiori in tutte le classi come servizi espletati ma non per numero medio annuo personale tecnico dove il requisito è posseduto dalla mandante in misura superiore; è ammissibile questo RTP?

RISPOSTA n.6

Nel caso in cui il concorrente indichi un RTP per l'esecuzione della progettazione, è necessario che i requisiti speciali di progettazione siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento, ciascuno dei quali in quota percentuale maggioritaria (relativa) da parte della mandataria, e, comunque, nel rispetto, tra gli altri, dell'art. 261 del DPR 207/2010. Va da sé che anche il requisito di cui al paragrafo 2.III, pag. 5/25 del disciplinare di gara, afferente al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato, debba essere posseduto dalla mandataria in misura percentualmente maggiore rispetto a quello speso da ciascuna delle mandanti (non in termini assoluti ma relativi). All'ipotesi proposta a titolo esemplificativo deve pertanto darsi risposta negativa.

§ § §

QUESITO n.7

Con riferimento alla lettera g), pag. 18 del disciplinare di gara, si chiede se sia possibile inserire come collaboratore (quindi non formalmente associato nel RTP) l'incaricato del coordinamento della sicurezza un fase di progettazione qualora nessun componente del RTP sia in possesso di



tale abilitazione, e se tale possibilità esista anche, ad esempio, per l'ingegnere "acustico" trattandosi di professionalità particolari.

RISPOSTA n.7

Entrambe le ipotesi prospettate sono possibili nel caso in cui i soggetti "indicati" siano in possesso dei requisiti minimi richiesti dal bando, ciascuno per la relativa prestazione tecnica da eseguire.

§ § §

QUESITO n.8

Con riferimento alle pagg. 6 e 19 del disciplinare di gara:

- Si chiede chiarimento su come sarà valutato il parametro B (opere aggiuntive sulla sistemazione della viabilità a contorno...) e perché non sia indicato tale parametro tra le voci da inserire nel computo metrico estimativo e non;
- Si chiede se ci siano dei limiti di proprietà sulla viabilità a contorno e in definitiva su quali "spazi" potrà essere formulata la proposta.

RISPOSTA n.8

La precisazione del disciplinare per inciso afferente all'inserimento nel computo metrico da allegare "delle opere relative al parametro A, sub elementi a1, a2, a3, a4, a5 e a6", è finalizzata non già ad escludere quelle relative al parametro B, bensì, unicamente a ricomprendere nello stesso solo le voci relative alle varianti migliorative proposte, con esclusione delle voci già ricomprese nel progetto definitivo a base di gara. In relazione al parametro B, trattandosi di opere aggiuntive e non in variante (poiché non comprese nel progetto definitivo a base di gara), tale precisazione non si è resa necessaria. Le opere contemplate nel parametro B (Opere aggiuntive sulla sistemazione della viabilità a contorno e delle pertinenze e migliorie proposte sulle stesse) devono quindi anch'esse essere inserite tra le voci del computo metrico (estimativo e non estimativo). La valutazione delle stesse sarà effettuata secondo quanto previsto dal disciplinare di gara al Paragrafo B. La viabilità a contorno del compendio immobiliare oggetto di intervento è pubblica; le valutazioni progettuali in merito agli spazi da includere nella proposta attengono alle proposte migliorative di stretta competenza dell'operatore economico offerente, rispetto alle quali la Stazione Appaltante non ha alcuna indicazione da fornire.

§ § §

QUESITO n.9

Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2.III, pag. 5/25 del disciplinare di gara, si chiede se sia possibile considerare nel numero medio annuo personale tecnico richiesto per i RTP anche il personale tecnico dell'impresa esecutrice dei lavori.

RISPOSTA n.9

Il numero medio di personale tecnico utilizzato è riferito al soggetto giuridico che assume



l'incarico di redigere la progettazione. Pertanto ove l'impresa non fosse in possesso della qualificazione per l'attività di progettazione, tale requisito deve essere posseduto dai soli professionisti designati o associati con l'impresa. Al quesito deve pertanto darsi risposta negativa.

§ § §

QUESITO n.10

Nella formulazione dell'offerta economica, oltre ai gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali, devono essere indicati anche i costi del personale ai sensi dell'art. 82, co3-bis D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.?

RISPOSTA n.10

I costi del personale di cui all'art.82, co.3-bis del D.Lgs 163/2006 (comma introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013) debbono essere certamente considerati dall'impresa nella formulazione della propria offerta economica, ma non anche indicati in sede di gara nel loro preciso ammontare. La quantificazione degli stessi potrà essere richiesta successivamente alla gara in sede di procedimento per la verifica delle offerte anormalmente basse, in virtù del disposto di cui all'art.86 co.3 bis del codice, secondo cui *"gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro"*. Al quesito deve pertanto darsi risposta negativa.

§ § §

QUESITO n.11

La lettera g), pag. 18 del disciplinare, prevede: *"La percentuale dei requisiti di capacità tecnico professionale posseduta da ogni soggetto raggruppato (sia in caso di ATI che in caso di RTP) deve essere pari o superiore a quella che sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente lo stesso intenderà svolgere. Ogni soggetto raggruppato non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati"*.

Premesso che il bando ed il disciplinare non richiedono requisiti minimi per la partecipazione né a carico della mandataria (è sufficiente che la mandataria posseda i requisiti in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti) né a carico dei mandanti (per le quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti), si chiede se è ipotizzabile che in un RTP in cui il mandatario possieda il 100% dei requisiti richiesti possa partecipare una mandante sprovvista dei predetti requisiti.

In altre parole è necessario per la Vs stazione appaltante che ci sia corrispondenza tra quota di possesso di requisiti e quota di partecipazione in R.T.P.?

RISPOSTA n.11

E' necessario che ci sia corrispondenza tra quota di possesso di requisiti e quota di partecipazione in R.T.P.. Tale principio è stato recepito nel bando di gara proprio dalla richiamata disposizione di cui alla lettera g), pag. 18 del disciplinare, laddove è prescritto che *"La percentuale dei requisiti di capacità tecnico professionale posseduta da ogni*



soggetto raggruppato (sia in caso di ATI che in caso di RTP) deve essere pari o superiore a quella che sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente lo stesso intenderà svolgere. Ne consegue che non è ammissibile che in un RTP in cui il mandatario possieda il 100% dei requisiti richiesti possa partecipare una mandante sprovvista dei predetti requisiti, atteso che ***“Ogni soggetto raggruppato non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati”***. Una mandante sprovvista dei requisiti non può infatti svolgere alcuna prestazione poiché qualunque prestazione sarebbe percentualmente maggiore rispetto ai requisiti posseduti (pari a zero).

§ § §

QUESITO n.12

Si chiede copia del “Cronoprogramma di Gara” allegato al Progetto Definitivo e del “Diagramma di Pianificazione delle fasi di lavoro”, menzionati nel Capitolato Prestazionale all’art. 4.6. e non trovati nella documentazione messa a disposizione.

RISPOSTA n.12

Per “cronoprogramma dei lavori allegato al progetto definitivo” (recante le scadenze complessive ed intermedie tassative ai fini dell’applicazione delle penali) deve intendersi quello riportato al comma 2 del richiamato art.4.6 del Capitolato Speciale di Appalto. Il Diagramma di pianificazione delle fasi di lavoro, contenuto nella Relazione Generale (REL.01) del progetto definitivo alla pag.25/26, reca una tempistica calibrata in giorni non già sul termine massimo per la realizzazione stabilito dal capitolato speciale (e recepito dal bando di gara) di 730 gg., bensì su base annua, quale limite temporale minimo tecnicamente perseguibile per l’esecuzione dell’opera. Resta inteso che il diagramma di pianificazione delle fasi di lavoro da allegare al progetto esecutivo potrà subire le variazioni che la progettazione esecutiva renderanno necessarie, fermi restando i limiti insuperabili previsti dal cronoprogramma ex comma 2 dell’art.4.6 del Capitolato Speciale di Appalto (“scadenze intermedie massime tassative”).

§ § §

QUESITO n.13

Dubbi sulla costituzione di un ATI da costituirsi nel seguente modo:

CAPOGRUPPO = OG2 IV
MANDANTE = OG2 IV
MANDANTE = OG11 III
MANDANTE = OS21 III

Domande:

1. E' possibile tale tipo di raggruppamento?
2. La percentuale di partecipazione della capogruppo deve essere minima del 40% (secondo norme); tale percentuale è da calcolarsi sull'importo lavori totale d'appalto oppure riferito alla sola categoria prevalente?

RISPOSTA n.13



E' certamente possibile un ATI mista come quella dell'ipotesi prospettata a condizione che la capogruppo partecipi ed assuma almeno il 40% delle lavorazioni dell'intero appalto (non quindi della sola categoria prevalente).

§ § §

QUESITO n.14

Si chiede di mettere a disposizione i documenti riguardanti i pareri preventivi dei Vigili del Fuoco, Sovrintendenza e ASL relativi al progetto definitivo a base di gara.

RISPOSTA n.14

In data 28.10.2013 il file PDF denominato "Pareri rilasciati: SPESAL, Soprintendenza, Vigili del fuoco, ASL" viene pubblicato sul sito web comunale e messo a disposizione di tutti gli interessati.

§ § §

QUESITO n.15

Si richiede se sia o meno ammissibile un RTP così costituito:

- mandatario libero professionista in possesso del 55% dei requisiti;
- mandante libero professionista in possesso del 45% dei requisiti;
- mandante libero professionista non in possesso di requisiti.

RISPOSTA n.15

La *lex specialis* di gara, alla lettera g), pag. 18 del disciplinare, prescrive che "La percentuale dei requisiti di capacità tecnico professionale posseduta da ogni soggetto raggruppato (sia in caso di ATI che in caso di RTP) deve essere pari o superiore a quella che sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente lo stesso intenderà svolgere". Ne consegue che non è ammissibile che in un RTP possa partecipare un mandante non in possesso dei predetti requisiti, atteso che "Ogni soggetto raggruppato non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati". Un mandante non in possesso dei requisiti non può infatti svolgere alcuna prestazione poiché qualunque prestazione sarebbe percentualmente maggiore rispetto ai requisiti posseduti (pari a zero). Al quesito posto deve pertanto darsi risposta negativa.

§ § §

QUESITO n.16

Si chiedono chiarimenti riguardanti le "varianti migliorative sui lavori del progetto definitivo posto a base di gara" in riferimento al parametro A, sub elementi a1, a2, a3, a4, a5, a6, in cui si specifica che "alla relazione tecnica deve essere allegato il computo metrico non estimativo, con esclusivo riferimento alle sole varianti migliorative proposte sui lavori del progetto definitivo" (pag.19 del



disciplinare di gara).

Il quesito è il seguente:

- Per “computo metrico non estimativo, con esclusivo riferimento alle sole varianti migliorative proposte sui lavori di progetto definitivo”, si intende la presentazione di un computo che comprenda le sole migliorie apportate al progetto a base di gara o che comprenda, oltre alle suddette migliorie del progetto, anche le detrazioni dei lavori posti a base di gara che non vengano più realizzati a causa delle proposte presentate dal concorrente?
- Si chiede inoltre se si ritiene utile produrre un ulteriore elaborato nella forma di quadro comparativo non estimativo.

RISPOSTA n.16

Per “computo metrico non estimativo, con esclusivo riferimento alle sole varianti migliorative proposte sui lavori di progetto definitivo”, si intende la presentazione di un computo che comprenda le migliorie apportate al progetto a base di gara con le detrazioni dei lavori posti a base di gara che non vengano più realizzati a causa delle proposte presentate dal concorrente. E’ rimessa alla facoltà del concorrente la scelta della forma e dei contenuti degli elaborati esplicativi a corredo della documentazione tecnica necessaria per la partecipazione alla gara.

§ § §

QUESITO n.17

In riferimento ai “requisiti di qualificazione” del soggetto incaricato della progettazione, *“in ordine all’ esperienza progettuale pregressa relativa alla classe I, categoria d, si specifica che, ai fini di comprovare il possesso dei requisiti richiesti, oltre alla richiamata categoria, saranno considerate valide le esperienze maturate per opere appartenenti alla classe I nelle categorie e, f e g”* (pag.3 del disciplinare di gara).

Poiché la classe I categoria d è specifica per “palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali”, si chiede di avere conferma se è possibile comprovare la relativa esperienza progettuale nella suddetta classe con esperienza alternativa maturata in progettazioni per opere rientranti nella classe I categoria f (Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato) e nella classe I categoria g (Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche), attesa la specificità della progettazione richiesta per la realizzazione di un teatro, tipo di opera, che non necessariamente rientra tra le opere previste nella classe I categorie f e g.

Per maggiore chiarezza sulla richiesta di chiarimento, si fa l’esempio del progettista che, pur possedendo esperienze anche molto importanti nella classe I categorie f e g per progettazioni, per esempio di soli ponti, verrebbe considerato in possesso del requisito tecnico richiesto, pur non avendo mai progettato un teatro o opere similari.

RISPOSTA n.17



Nelle gare di progettazione il possesso dei requisiti per classe e categoria può sempre essere dimostrato dai professionisti facendo riferimento a una categoria superiore a quella prevista dal bando di gara. Ogni classe individua un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura; le categorie, invece, costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi in ogni classe in sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (da A in poi). Il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è quello con collocazione più elevata nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe (cfr. parere AVCP 19.04.2012, in conformità con il parere n.150 del 03.12.2009 e, più diffusamente, con la determinazione n.30 dell'08.11.2002). Si conferma pertanto l'assorbimento della classe I, categoria d), nella classe I, categorie e), f) e g).

§ § §

QUESITO n.18

In riferimento ai "requisiti di qualificazione" del soggetto incaricato della progettazione, "in ordine all'esperienza progettuale pregressa relativa alla classe III, categoria a, si specifica che, ai fini di comprovare il possesso dei requisiti richiesti, oltre alla richiamata categoria, saranno considerate valide le esperienze maturate per opere appartenenti alla classe III nelle categorie b e c" (pagg.3-4 del disciplinare di gara).

Poiché la classe III categoria a è specifica per "Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriali ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto", si chiede di avere conferma se è possibile comprovare la relativa esperienza progettuale nella suddetta classe con esperienza alternativa maturata in progettazioni per opere rientranti nella classe III categorie b e c, attesa la specificità della classe III categoria a, ben diversa dalle opere rientranti nella classe III categoria b (Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici) e categoria c (Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.).

RISPOSTA n.18

Nelle gare di progettazione il possesso dei requisiti per classe e categoria può sempre essere dimostrato dai professionisti facendo riferimento a una categoria superiore a quella prevista dal bando di gara. Ogni classe individua un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura; le categorie, invece, costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi in ogni classe in sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (da A in poi). Il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è quello con collocazione più elevata nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe (cfr. parere AVCP 19.04.2012, in conformità con il parere n.150 del 03.12.2009 e, più diffusamente, con la determinazione n.30 dell'08.11.2002). Si conferma pertanto l'assorbimento della classe III, categoria a), nella classe III, categorie b) e c).

§ § §



QUESITO n.19

Dall'esame della documentazione di gara non sono riscontrabili lavorazioni riconducibili alla prevista Categoria OS 21 relativa ad Opere strutturali e speciali.

Alla luce di quanto sopra, si invita a voler fornire opportuni chiarimenti in merito, evidenziando le lavorazioni a base di gara riconducibili alla Categoria OS 21.

RISPOSTA n.19

Alla voce "Strutture" del computo metrico estimativo, sono contemplate lavorazioni per un importo pari ad €. 817.167,49, che, al lordo degli oneri della sicurezza sugli stessi, ammontano a complessivi €. 825.339,02. Tali lavorazioni, consistendo in "opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture", rientrano a pieno titolo nella categoria OS21 di cui all'allegato A del D.P.R. n.207/2010, come correttamente riportato e richiesto dalla *lex specialis* di gara.

§ § §

QUESITO n.20

Con riferimento al calcolo delle strutture è stata prevista la classe e categoria l/f invece della l/g, pur dovendo necessariamente le calcolazioni delle strutture essere svolte nel rispetto della normativa antisismica vigente. Si prega pertanto di confermare che la classe e la categoria corretta da considerare sia la l/g.

RISPOSTA n.20

La previsione delle classi e delle categorie della progettazione è stata correttamente calibrata sulla base del contenuto minimo indispensabile richiesto per le attività tecniche oggetto di affidamento, con particolare riferimento a quanto contenuto nel progetto definitivo posto a base di gara. Lo sviluppo esecutivo del progetto posto a base di gara, in sostanza, prevede prestazioni tecniche a pieno titolo ricomprese nella classe I, categoria f, ovvero "Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato". Si conferma che la classe e categoria corretta da considerare è quella indicata nel disciplinare di gara, ovvero la classe I, categoria f.

§ § §

QUESITO n.21

In merito alla migliororia da apportare sul progetto delle sistemazioni esterne, ci occorrerebbe conoscere i vari flussi/sensi di circolazione veicolare esistenti. Inoltre, chiediamo se sia possibile pubblicare sul sito un eventuale documento di piano con l'individuazione delle zone di parcheggio limitrofe all'are oggetto dell'intervento.

Che coefficiente di abbattimento acustico è richiesto per le aule?

E per gli uffici?

Attualmente, sono previste murature in mattoni sp=12 cm. Con applicazione di pannellature acustiche non meglio specificate né disegnate. Da tabella allegata al bando, il coefficiente di



assorbimento acustico della suddetta parete dovrebbe essere intorno ai 38 db. Potete cortesemente verificare questo dato?

Esiste un documento in cui siano elencate le funzioni e le dimensioni degli spazi indicati nel progetto definitivo?

RISPOSTA n.21

Tutta la documentazione tecnica necessaria alle valutazioni da parte dei candidati offerenti è quella riportata sul sito web comunale e relativa alla progettazione definitiva dell'opera. Ogni candidato è libero di proporre caratteristiche prestazionali per le opere a farsi che siano corrispondenti alle istanze della Stazione Appaltante così come definite in progetto, eventualmente integrandole delle proposte migliorative. Eventuali ulteriori rilievi e/o verifiche sui luoghi, interni o esterni all'immobile, qualora ritenuto necessario, potranno essere effettuati in autonomia dai concorrenti, previa intesa con la Stazione Appaltante ove sia indispensabile accedere nell'immobile.

§ § §

QUESITO n.22

Con riferimento alla pag. 18/25 del Disciplinare di gara ove é richiesto che la mandataria del RTP detenga i requisiti richiesti di capacità tecnico-professionale in misura superiore a ciascuno dei mandanti, si chiede se sia ammissibile un RTP così costituito:

Mandataria che dichiara di svolgere la progettazione architettonica (I/D) al 50% e la progettazione strutturale (I/G) al 100% e il coordinamento della sicurezza al 100%;

Mandante 1 che dichiara di svolgere la progettazione architettonica (I/D) al 50%;

Mandante 2 che dichiara di svolgere la progettazione impiantistica (classe III, categorie A, B e C) al 100%.

Con il seguente prospetto dei requisiti posseduti:

Mandataria: progettazione architettonica, classe e cat. I/D, per importo maggiore dell'intero importo richiesto sulla categoria I/D;
progettazione strutturale, classe e cat. I/G, maggiore dell'intero importo richiesto sulla categoria I/F;

Mandante 1: progettazione impiantistica, classe III categorie A, B e C, per nessun importo;
personale tecnico che sarà utilizzato per la prestazione in oggetto: tre unità
progettazione architettonica, classe e cat. I/D, per importo maggiore dell'intero importo richiesto sulla categoria I/D;

Mandante 2: progettazione strutturale, classe I categorie F, per nessun importo;
progettazione impiantistica, classe III categorie A, B e C, per nessun importo;
personale tecnico che sarà utilizzato per la prestazione in oggetto: una unità
progettazione architettonica, classe e cat. I/D, per nessun importo;
progettazione strutturale, classe e cat. I/G, per nessun importo;
progettazione impiantistica, classe III, categorie A, B e C, per importi maggiori degli interi importi rispettivamente richiesti sulle singole categorie A, B e C.
personale tecnico che sarà utilizzato per la prestazione in oggetto: due unità

Pertanto si ritiene che, sui requisiti di cui ai punti "I." - "II." e "III." richiamati dal Disciplinare di gara, visti nella loro globalità, la Mandataria dimostri così il possesso dei requisiti in misura superiore a ciascuno dei mandanti e inoltre risulta che ciascun soggetto dichiara di avere



l'intenzione di eseguire una percentuale di prestazione sempre inferiore a quella a cui si riferiscono i requisiti dimostrati.

Si chiede conferma di tale interpretazione.

RISPOSTA n.22

E' certamente ammissibile un RTP costituito come descritto. Al quesito deve pertanto darsi risposta affermativa.

§ § §

QUESITO n.23

Si chiede cortesemente di riconsiderare il termine ultimo di scadenza ad oggi fissato per l'11 novembre p.v.

RISPOSTA n.23

Restano fermi ed immutati tutti i termini stabiliti dalla *lex specialis* di gara, ivi compreso quello ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte. Alla richiesta deve pertanto darsi risposta negativa.

§ § §

QUESITO n.24

E' richiesto un potere fonoisolante delle tamponature opache pari a 85 dB. Questo valore è influenzato dalla partizione muraria esistente a cui si appoggia la parete progettata secondo le specifiche fornite nel progetto definitivo. Tra le diverse tipologie di muratura descritte nella relazione strutturale non è specificata la loro posizione nell'edificio, né il loro spessore. Occorrerebbe avere informazioni a tal riguardo.

Gli infissi da un punto di vista acustico sono gli elementi più deboli nell'isolamento di facciata. Sono previsti dei requisiti minimi per gli infissi? La scelta di infissi con caratteristiche fonoisolanti elevate inficia moltissimo i costi di realizzazione dell'opera.

La ferrovia presente nei pressi dell'edificio comporta ulteriori problematiche che andrebbero investigate per una corretta valutazione del rumore ambientale. Si hanno informazioni sul tipo di traffico ferroviario e la frequenza delle corse su tale tratto ferroviario?

Esiste una zonizzazione acustica del Comune di Monopoli? E' possibile averla?

Esiste un rilievo fonometrico all'esterno dell'edificio in questione?

RISPOSTA n.24

Tutta la documentazione tecnica necessaria alle valutazioni da parte dei candidati offerenti è quella riportata sul sito web comunale e relativa alla progettazione definitiva dell'opera. Ogni candidato è libero di proporre caratteristiche prestazionali per le opere a farsi che siano corrispondenti alle istanze della Stazione Appaltante così come definite in progetto, eventualmente integrandole delle proposte migliorative. Eventuali ulteriori rilievi e/o verifiche sui luoghi, interni o esterni all'immobile, qualora ritenuto necessario, potranno essere effettuati in autonomia dai concorrenti, previa intesa con la Stazione Appaltante



ove sia indispensabile accedere nell'immobile.

§ § §

QUESITO n.25

Visto il comma 3 bis dell'art. 82 D.L. 163/2006, così come modificato dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013), con la presente, la scrivente impresa chiede chiarimenti in merito all'indicazione del prezzo da ribassare sull'offerta economica. In pratica, si chiede se il ribasso debba essere applicato, escludendo, oltre agli oneri per la sicurezza, gli oneri contributivi e l'IVA, anche i costi della manodopera.

RISPOSTA n.25

I costi del personale di cui all'art.82, co.3-bis del D.Lgs 163/2006 (comma introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013) debbono essere certamente considerati dall'impresa nella formulazione della propria offerta economica, ma non anche indicati in sede di gara nel loro preciso ammontare. La quantificazione degli stessi potrà essere richiesta successivamente alla gara in sede di procedimento per la verifica delle offerte anormalmente basse, in virtù del disposto di cui all'art.86 co.3 bis del codice, secondo cui *"gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro"*. Al quesito deve pertanto darsi risposta negativa.

§ § §

QUESITO n.26

Il sottoscritto, in qualità di libero professionista progettista indicato dall'impresa, con la presente chiede:

- 1) Per il requisito del numero medio annuo si può considerare anche l'anno 2013 fino alla data del bando o non si deve andare oltre il 31/12/2012?
- 2) Il professionista singolo che possiede tutti i requisiti ad eccezione del numero medio annuo di 6 unità.., può richiedere l'avvalimento unicamente per raggiungere il requisito mancante?

RISPOSTA n.26

- 1) **Per il requisito di cui al paragrafo 2.III del disciplinare di gara ("numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara"), il periodo cui fare riferimento è quello decorrente a ritroso dalla data di pubblicazione del bando, quivi comprendendo quindi anche quota parte dell'anno 2013.**
- 2) **La disciplina dell'art.49 del Codice dei contratti pubblici non pone alcuna limitazione all'istituto dell'avvalimento, se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale, di cui agli artt.38 e 39 (Cons. St., sez. III, 15.11.2011, n.6040), di modo che è possibile comprovare tramite detto istituto anche il numero del personale tecnico utilizzato (cfr. Cons. St., sez. V, 08.10.2011, n.5496). Tale previsione, tuttavia, deve essere armonizzata con quanto precettivamente statuito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n.810 del**



16.02.2012, secondo cui *“l'avvalimento nei requisiti soggettivi deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente ‘prestare’ la certificazione posseduta”*, nonché con il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 5161 del 1 ottobre 2012, secondo cui l'avvalimento può essere utilizzato solo dal soggetto che assume la veste di “concorrente” e non dal progettista semplicemente “indicato”, in quanto quest’ultimo non è qualificabile come “concorrente”. L’estensione della categoria di “concorrente” sino a ricomprendere il soggetto indicato dal concorrente per la progettazione (come nella fattispecie), comportando potenzialmente una catena di avvalimenti di ausiliarie dell’ausiliaria (potenzialmente all’infinito), non consentirebbe un controllo agevole da parte della stazione appaltante in sede di gara sul possesso dei requisiti dei partecipanti. Nel caso di specie, quindi, pur essendo astrattamente utilizzabile l’istituto dell’avvalimento per garantire il requisito di cui al paragrafo 2.III del disciplinare di gara, la dichiarata qualità di “progettista indicato dall’impresa” concorrente, ne impedisce concretamente il ricorso. A quesito posto deve pertanto darsi risposta negativa.

§ § §

QUESITO n.27

Si chiede di chiarire se il requisito di qualificazione relativo alla progettazione di cui al punto 2.III pag. 5/25 del Disciplinare di Gara *“numero medio annuo del personale tecnico utilizzato ... non inferiore a n.6 unità...”* possa essere soddisfatto indicando come soggetto incaricato della progettazione un costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti composta da n.6 soggetti (n.1 capogruppo/mandatario e n.5 mandanti).

RISPOSTA n.27

Nel caso in cui il concorrente indichi un RTP per l’esecuzione della progettazione, è necessario che i requisiti speciali di progettazione siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento, ciascuno dei quali in quota percentuale maggioritaria (relativa) da parte della mandataria, e, comunque, nel rispetto, tra gli altri, dell’art. 261 del DPR 207/2010. Va da sé che anche il requisito di cui al paragrafo 2.III, pag. 5/25 del disciplinare di gara, afferente al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato, debba essere posseduto dalla mandataria in misura percentualmente maggiore rispetto a quello speso da ciascuna delle mandanti (non in termini assoluti ma relativi). All’ipotesi proposta a titolo esemplificativo, in cui tutti i componenti il raggruppamento partecipano pariteticamente al raggiungimento del requisito, non essendo rispettata la prescrizione del possesso dello stesso in misura maggioritaria da parte della mandataria, deve pertanto darsi risposta negativa.

Ultimo aggiornamento: 06 novembre 2013